

# LA TUTELA DELLE LINGUE MINORITARIE TRA PREGIUDIZI TEORICI, CONTRASTI IDEOLOGICI E BUONI MOTIVI

MARCO STOLFO  
Università di Torino

---

Questo saggio affronta alcune delle argomentazioni che vengono utilizzate più frequentemente nel dibattito riguardante la tutela delle lingue minoritarie da parte di quanti sono contrari a qualsiasi forma di riconoscimento e di promozione istituzionale del pluralismo linguistico. In questo quadro figurano in particolare tre presunte antinomie teoriche: tra *universale* e *differenza*, tra *uguaglianza* e *diversità* e tra *individuo* e *collettività*. C'è poi un quarto argomento che viene opposto alla tutela delle lingue minoritarie e riguarda la loro utilità nella comunicazione. L'autore contesta queste posizioni, evidenziandone l'assenza di effettivo legame con la realtà e la natura pregiudiziale e ideologica, e propone alcuni «buon motivi» a favore della promozione efficace e concreta del pluralismo linguistico.

## 1. INTRODUZIONE

L'opposizione alla tutela delle lingue minoritarie ha le sue radici teoriche in una serie di argomenti, tra i quali spiccano «il pericolo derivante dalla messa in discussione dell'unità linguistica del Paese», presunta «anticamera della disgregazione dello stato», e l'attribuzione della patente di «particularismo passatista» a quella che invece è l'esigenza, manifestata da porzioni talvolta consistenti di popolazione alloglossa, di non essere discriminati in base alla lingua e di poter utilizzare il proprio idioma originario in ogni ambito della vita quotidiana e in ogni forma di comunicazione.

In generale si può dire che il comune denominatore di tutte le posizioni avverse a qualsiasi forma di tutela delle minoranze linguistiche, cioè alla messa in atto di dispositivi legislativi e azioni politiche finalizzate alla promozione dell'uso delle lingue di minoranza, alla loro valorizzazione e quindi al superamento di ogni forma di discriminazione in base alla lingua e al rispetto di una parte dei diritti fondamentali di una parte dei cittadini dello stato, risiede nel preteso legame «una lingua – una nazione – uno stato», uno dei fondamenti teorici dello stato nazionale moderno e contemporaneo europeo.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tutte le «classiche» teorie della nazione elaborate in Europa tra la seconda metà del secolo XVIII ed il secolo XIX fanno riferimento alla lingua. Questo legame è evidente nella concezione della nazione come fatto oggettivo, naturale, originario ed autonomo, fondato sulla comunanza tra i suoi componenti di lingua, territorio, tradizione e razza. Lo stesso vale nella sostanza per l'impostazione soggettivista e volontaristica elaborata dalla scuola francese, nonostante venga rigettato il criterio linguistico. In *Che cos'è la nazione?* Ernest Renan su questo punto è tanto chiaro, in teoria, quanto contraddittorio in pratica: l'autore francese in particolare mente o si inganna quando sostiene che «la Francia non ha mai cercato di ottenere l'unità della lingua con misure di coercizione», mentre è nota la posizione dell'abate Grégoire, principale teorico della politica linguistica della Rivoluzione, autore della *Relazione sulla necessità e sui mezzi per annientare i patois e per universalizzare la lingua francese*. Operando una sintesi tra le due teorie e separando la nazione, intesa come «elemento umano», dallo stato, cioè «l'istituzione», anche la scuola marxista fa riferimento esplicito alla lingua.

Il concetto di nazione «una d'arme, di lingua e d'altare»<sup>2</sup> non soltanto spinge ad ostacolare ogni iniziativa di tutela, ma anche a non accettare formalmente l'esistenza, all'interno dei confini dello stato, di popolazioni che hanno lingua e cultura proprie, diverse da quelle della maggioranza. Ciò in effetti mette in discussione la presunta «unità linguistica quindi nazionale quindi statale» dimostrando come essa non corrisponda alla realtà né «a monte» —come ipotizzato dall'ideologia nazionalista— né «a valle» dello stato nazionale.<sup>3</sup> Eppure dovremmo essere in grado, per lo meno nell'Occidente «civile e democratico», di trovare nel più articolato e neutrale concetto di cittadinanza il vero elemento di coesione tra i singoli individui e tra essi e le istituzioni, proprio in nome del quale dovrebbero essere invece assunte iniziative di difesa, promozione e rispetto delle differenze, come suggeriscono ad esempio i principi fondamentali contenuti negli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione italiana.<sup>4</sup>

Un'altra posizione assai diffusa, altrettanto ostile ad ogni forma di tutela e riconoscimento delle lingue minoritarie e dei diritti di chi tradizionalmente le usa, consiste nell'idea che in tali rivendicazioni risiedano particolarismi passatisti, posizioni antistoriche e privilegi antidemocratici. Sembra quasi che la messa in atto di quelli che in diverse forme sono principi costituzionali fondamentali —peraltro non sempre opportunamente applicati— sia la «madre di tutte le disgrazie», tanto dannosa quanto inutile e costosa.

Anche in questo caso il riferimento ideale è il legame «una lingua – una nazione – uno stato», tuttavia il richiamo ad esso è meno marcato, mascherato come è da posizione «ragionevole», «democratica» e «di progresso».

Contro la tutela delle lingue di minoranza si usano anche altre argomentazioni, che trovano il proprio fondamento nell'utilizzo di alcuni concetti chiave, definiti in maniera rigida e quindi ritenuti necessariamente gli uni in contrasto con gli altri, come *universale* e *differenza*, *uguaglianza* e *diversità* e *individuo* e *collettività*.

Nel corso di queste pagine mi propongo di affrontare la sostanza di queste posizioni e di svelarne la loro natura pregiudiziale e ideologica e, sulla base delle contestazioni presentate. Mi occuperò inoltre di un'altra motivazione spesso su cui si basano molte opinioni contrarie a qualsiasi iniziativa istituzionale volta al riconoscimento e alla promozione del pluralismo linguistico all'interno dello stato, cioè la contrapposizione tra interventi del genere —l'insegnamento delle (e nelle) lingue di minoranza, la loro presenza nella pubblica amministrazione, il loro uso nei media— e le esigenze della comunicazione nella società contemporanea.

Alla luce di queste riflessioni critiche nei confronti di quelli che a mio avviso si configurano come dei pregiudizi teorici, proverò a individuare e a proporre una serie di «buoni motivi» a favore della tutela e della promozione di minoranze, lingue minoritarie e diritti linguistici.

---

<sup>2</sup> In un mio precedente contributo a *Ianua* avevo messo già in evidenza, seppure sinteticamente, come l'idea di nazione «una d'arme, di lingua, d'altare» rappresenti il punto di partenza teorico della totalità delle posizioni contrarie alla tutela delle lingue minoritarie. Cf. M. STOLFO (2002): «Un primo passo verso l'Europa. Radici storiche, problemi e prospettive di attuazione della legge italiana di tutela delle minoranze linguistiche storiche». *Ianua* 3: 131-155, disponibile in rete all'indirizzo <<http://www.romaniaminor.org/ianua/>>.

<sup>3</sup> Dal punto di vista linguistico si può dire che ogni stato nazionale è troppo grande, in quanto comprende entro i suoi confini popolazioni che parlano lingue diverse da quella «nazionale», cioè della maggioranza. Inoltre vi sono stati che linguisticamente sono troppo piccoli, cioè ad una lingua «corrispondono» più stati, come nel caso di inglese e spagnolo, in cui essa è lingua «nazionale» e maggioritaria. Regno Unito e Regno di Spagna, inoltre, sono stati linguisticamente sia troppo piccoli sia troppo grandi.

<sup>4</sup> Cf. REPUBBLICA ITALIANA: *Costituzione della Repubblica italiana*, varie edizioni.

## 2. UNIVERSALE E DIFFERENZA

Il primo contrasto teorizzato nasce dall'assolutizzazione astratta dei concetti di *universale* e *differenza*. L'*universale* viene considerato come una realtà mitica, mistica e trascendentale, quasi una misteriosa legge fondamentale che si applica indistintamente a tutte le società, istituendo un processo irreversibile, buono e giusto, destinato ad uniformarle, mentre per *differenza* si intende una ripetitiva elencazione dei particolarismi esistenti, con un occhio di riguardo nei confronti di quanti tra questi si presentano come «piccoli, brutti e cattivi».

Si tratta, come risulta evidente, di categorie astratte senza effettivi riferimenti alla vita reale e concreta, opposte l'una all'altra in maniera altrettanto artificiosa, le quali si rivelano del tutto inadeguate per essere strumenti interpretativi della realtà. Questo pregiudizio teorico alimenta e rafforza l'opinione secondo cui riconoscimento del pluralismo linguistico e culturale e esigenza di tutela delle minoranze e dei loro diritti altro non sarebbero che forme di particolarismo localista, passatista e autocelebrativo, in netta antitesi con il progresso, presunto «universale».

Che cosa succede, invece, in concreto? Le questioni delle minoranze, in generale, nell'Europa contemporanea si inseriscono nella tendenza più vasta volta a valorizzare le differenziazioni delle società e nelle società contemporanee,<sup>5</sup> che trova espressioni in molteplici ambiti, dal successo commerciale della *world music* (definizione che sta per «musica del mondo» e si riferisce a espressioni musicali legate a specifiche realtà territoriali, etniche e linguistiche) alla crescente attenzione nei confronti della biodiversità. I concetti di *universale* e *differenza*, spogliati di quelle rigidità che vengono loro arbitrariamente e ingiustificatamente attribuite e ricondotti ad un rapporto dialettico con le realtà di riferimento, si rivelano non essere assolutamente in contrapposizione. Bensì sono adatti strumenti interpretativi di una realtà umana che è in sé differenziata e una, in cui l'universale è il prodotto dei diversi particolari e delle molteplici differenze e la diversità linguistica e culturale, così come quella fisiologica, rappresenta il motore necessario per l'esistenza della vita umana.<sup>6</sup>

## 3. EGUALIANZA E DIVERSITÀ

La seconda antinomia considerata, sulla cui base si fonda l'opinione secondo la quale la tutela delle minoranze linguistiche non sarebbe altro che l'attribuzione di una serie di privilegi ad una parte per di più ridotta della popolazione, consiste nell'opposizione tra *uguaglianza* e *diversità*.

Anche in questo caso si assiste ad una rigida teorizzazione, che si limita ad una concezione formalistica di *egualanza*, il riferimento alla quale è spesso l'alibi più forte per la mancata assunzione di provvedimenti a favore delle minoranze e per la creazione, proprio in nome dell'uguaglianza formale, di discriminazioni di fatto. Il superamento di questo contrasto teorico sta alla base di qualsiasi forma di tutela di una minoranza, la quale, come precisa il giurista Alessandro Pizzorusso, consiste nell'«emanazione di norme attributive a favore degli appartenenti (ad essa) e, se del caso, di corrispondenti doveri a carico dello stato o di altri

<sup>5</sup> Cf. GIORDAN, H. (1992): *Le minorités en Europe (Droits linguistiques et droits de l'homme)*. Paris: Kimé, p. 23.

<sup>6</sup> Cf. STRASSOLDO, R. (1990): «Motivazioni sociologiche per la tutela delle parlate locali». In: PERINI, N.: *Scuola, lingue e culture locali* (Atti del Convegno, Codroipo 4-5 settembre 1987). Fagagna.

soggetti»,<sup>7</sup> cioè nel conferimento di diritti speciali a coloro che fanno parte di minoranze. Si profilano all'orizzonte due interrogativi. Come è possibile conciliare *diversità* e «specialità» con il principio democratico di *eguaglianza*? I due concetti sono veramente inconciliabili? La risposta alla seconda domanda è negativa e ciò si spiega con la risposta affermativa e documentata alla prima, la quale trova il suo fondamento teorico nella definizione di libertà linguistica ed il suo riferimento pratico in due aspetti complementari del rapporto tra stato e cittadini, in cui emergono le modalità di applicazione del principio di eguaglianza nell'azione amministrativa.

La *libertà linguistica* consiste, in sintesi, nella possibilità per l'individuo di «utilizzare liberamente la lingua di sua scelta in conversazioni private, riunioni, pubblicazioni...»,<sup>8</sup> ed è il primo diritto che una persona appartenente ad una minoranza linguistica desidera vedersi riconosciuto. Questa libertà, ripercorrendo la storia del diritto costituzionale in Europa, era già contemplata nella costituzione belga del 1831, che ammetteva la libera facoltà del singolo individuo per quanto riguarda la lingua da utilizzare e limitava la regolamentazione per legge dell'uso della lingua ai soli «atti d'autorità pubblica». All'epoca questo genere di «atti» aveva una rilevanza secondaria e marginale, oggi la situazione è quella opposta, in quanto si è verificato un grande sviluppo dell'attività dello stato nelle sue diverse funzioni e articolazioni, che ha decisamente ampliato la sua sfera d'azione, sino a comprendere molteplici aspetti della vita del singolo cittadino. In questo quadro una definizione *negativa* della libertà linguistica non è sufficiente: quella che prima era una sporadica eccezione —gli atti di autorità pubblica— è oggi una diffusa consuetudine e questa evoluzione ha i suoi effetti anche nell'ambito linguistico. Pertanto tale libertà si afferma concretamente solo se è definita in termini *positivi* (libertà di...), cioè se va al di là della protezione dell'individuo dall'intervento/intrusione dello stato (libertà da, libertà di non...) e si estende ai rapporti cittadino / pubblica amministrazione.

Libertà ed eguaglianza, dunque. Due delle tre parole d'ordine della Rivoluzione Francese, due dei fondamenti della democrazia, due dei pilastri del diritto amministrativo e costituzionale. Si può dire, concordando con De Witte, che poco o nulla è stato chiarito circa la definizione, l'interpretazione e l'applicazione di tanto importanti principi in riferimento all'uso delle lingue;<sup>9</sup> anzi c'è il diffuso malinteso che in particolare l'eguaglianza (formale) comporti l'assimilazione in materia linguistica.

Superare questo equivoco, ispirato ad una concezione formalista volta a sottomettere tutti i cittadini al medesimo regime linguistico, è logico oltre che necessario. Un programma politico ispirato correttamente al principio di eguaglianza consiste, infatti, essenzialmente nella richiesta e nella effettiva attuazione di differenziazioni, finalizzate sia a correggere le reali diseguaglianze, sia a riconoscere e a garantire la crescente complessità della società e la diversità dei gruppi che di questa fanno parte. L'eguaglianza linguistica, quindi, richiede l'uso ufficiale di più lingue su un piano di parità almeno a livello locale e regionale,<sup>10</sup> dove emerge

<sup>7</sup> Cf. PIZZORUSSO, A. (1993): *Minoranze e maggioranze*. Torino: Einaudi, p. 123.

<sup>8</sup> Cf. WITTE, B. DE: «Le principe d'égalité et la pluralité linguistique». In: H. GIORDAN, *op. cit.*, pp. 55-62; in particolare p. 55.

<sup>9</sup> *ibidem*, p. 56.

<sup>10</sup> Cf. come nella Costituzione del Regno di Spagna e, conseguentemente, negli Statuti delle Comunità autonome di Catalogna, Paese Basco, Galizia, Navarra, Isole Baleari, Paese Valenziano, vale il principio per il quale la lingua propria o le lingue proprie della Comunità o di una parte della Comunità vengono in quanto tali riconosciute co-ufficiali con il castigliano. Esemplare, in particolare, il caso della Valle d'Aran, piccola porzione

con più chiarezza questa esigenza.

Ciò è argomentato in maniera soddisfacente tenendo conto di due aspetti complementari dell'applicazione dell'eguaglianza nell'azione amministrativa: (a) di fronte alle tasse; (b) di fronte ai servizi pubblici. L'uso della lingua, in relazione al primo aspetto, non ha alcuna incidenza: il criterio in base al quale si differenzia la capacità contributiva è quello patrimoniale, in sostanza «linguisticamente neutro». Non si può dire altrettanto della forma delle prestazioni pubbliche, la quale implica l'uso di una determinata lingua. Questa è una dimensione necessaria di ciascuna comunicazione tra stato e cittadini. Ogni pubblico servizio viene ricevuto correttamente dal cittadino-utente soltanto se implica l'utilizzo della lingua da lui conosciuta da parte dell'ente pubblico-fornitore. L'utilizzo di una lingua comporta un *vantaggio sociale*, riconosciuto come tale, ad esempio, in un determinato contesto, dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee,<sup>11</sup> che in materia di libera circolazione delle persone precisa che questa comporta la garanzia ai lavoratori provenienti da un altro stato membro di godere degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori locali, compresi quelli derivanti, nel caso specifico della *sentenza Mutsch*,<sup>12</sup> dall'utilizzo della lingua davanti al tribunale. In generale, se un servizio pubblico è fornito in una sola lingua per tutti i cittadini, questi ricevono un trattamento *identico*, non *eguale*.

Per i cittadini-utenti di madrelingua diversa lo stesso servizio non sarà egualmente valido, per due motivi: se non conoscono la lingua ufficiale e maggioritaria, non possono in alcun modo avere benefici dal servizio offerto; se, invece, la conoscono e la usano, poiché l'hanno imparata a scuola ed è necessario e di fatto obbligatorio utilizzarla nella vita pubblica, il godimento dei benefici è comunque limitato e parziale, in quanto per il singolo comporta la rinuncia ad una parte importante di sé e della propria individualità. A «dingue meno lingue» corrispondono, così, «persone meno persone», per effetto di una ridistribuzione che, come nel caso presentato, è compiuta dallo stato, sul piano linguistico e culturale, non seguendo il modello noto di dare qualcosa di più a chi ha di meno, ma che, al contrario, dà di più a chi ha di più. Illuminante ciò che scrive al riguardo Bruno De Witte, secondo il quale in casi del genere «il denaro dei membri della minoranza linguistica contribuisce ad offrire un servizio che culturalmente è ottimale solo per la maggioranza».<sup>13</sup>

L'ideale di un servizio pubblico democratico e aperto alla partecipazione di tutti imporrebbe l'utilizzo delle lingue parlate da tutti i destinatari del singolo servizio. In questi termini si ha un'applicazione corretta ed efficace del principio di eguaglianza, che viene posto in equilibrio tra *partecipazione democratica* ed *efficacia amministrativa*. Così si trova la corretta sintesi tra eguaglianza e pluralismo linguistico, la quale può essere trasferita nella realtà giuridica, una volta ammessa la condizione preliminare che aderisce alla formula aristotelica secondo cui «l'eguaglianza consiste nel trattare in maniera eguale [identica] coloro che sono

---

del territorio della Catalogna nel quale si parla una particolare varietà dell'occitano, l'aranese: esso è localmente ufficiale insieme al catalano ed allo spagnolo.

<sup>11</sup> Cf. B. DE WITTE, *op. cit.*, p. 57.

<sup>12</sup> *ibidem*. Nel caso specifico un lavoratore straniero e comunitario si è visto riconosciuto il diritto di chiedere che una procedura penale contro di lui si svolgesse in una lingua diversa da quella normalmente usata di fronte a quella giurisdizione, se ciò è permesso ai cittadini dello stato ospite: il lavoratore lussemburghese, di lingua tedesca, che viveva e lavorava in Belgio, dove esistono cittadini germanofoni i cui diritti linguistici sono riconosciuti, doveva vedersi riconosciuti i medesimi diritti.

<sup>13</sup> *ibidem*, p. 58.

eguali [identici] e in maniera differente coloro che sono differenti».<sup>14</sup> In questo modo risulta chiaro come non esiste neppure il presunto contrasto tra il principio di egualanza ed il riconoscimento della diversità linguistica. Non solo, ma anzi è evidente che soltanto con il riconoscimento del pluralismo linguistico esiste una reale e sostanziale egualanza.

#### 4. INDIVIDUO E COLLETTIVITÀ

Un altro fondamento teorico delle posizioni di coloro che si oppongono ad ogni forma di azione istituzionale a favore del pluralismo linguistico (a partire dal suo riconoscimento ufficiale) all'interno degli stati europei consiste nella presunta antinomia *individuo-collettività*. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad teorema, che è a sua volta articolato in quattro rigide formulazioni: 1) dimensione individuale e realtà collettiva sono rigidamente distinte; 2) i diritti possono essere attribuiti soltanto agli individui; 3) la libertà di lingua è un fatto esclusivamente individuale, nel senso di «privato», e pertanto le istituzioni pubbliche devono restare inattive in questo ambito; 4) il riconoscimento dei bisogni espressi da collettività, quali le comunità linguistiche in situazione minoritaria, e la messa in atto di azioni pubbliche finalizzate al loro soddisfacimento rischiano di soffocare il singolo individuo.

Viene presentata una visione astratta dell'individuo e dei suoi diritti. Non si può che condividere l'importanza della libertà e dell'integrità di ogni persona ed il principio secondo il quale ciascuna singola individualità è il riferimento ultimo di tutti i diritti e di tutte le azioni istituzionali, però non è in alcun modo accettabile l'idea di individuo chiuso in se stesso, che si gode le proprie libertà «in privato», senza contatti con l'esterno. L'uomo, come già aveva rilevato Aristotele parlando di «zoon politikon», vive sempre in contatto ed in relazione con i suoi simili e tutte le sue esigenze, da cui scaturiscono i suoi diritti, a cominciare da quelli fondamentali «classici» come la libertà di opinione (da esprimersi in pubblico, cioè a qualcun altro e senza limitazione derivante da nessun altro...) o di movimento, si riferiscono sempre all'interazione tra individuo e individuo. Già in seguito a queste riflessioni emerge la fragilità delle argomentazioni a favore del contrasto permanente individuo-collettività, unitamente all'equivoco che confonde individuale e privato.<sup>15</sup> Lo stesso vale per la presunta intrusività —a danno del singolo— di una qualsiasi azione politica a favore del riconoscimento del pluralismo linguistico.

Aiuta a superare l'opposizione individuo-collettività in tutte le sue formulazioni — quelle generali e quelle più specificatamente riguardanti l'uso delle lingue — la categoria di relazione sociale così come espressa da Max Weber, cioè «comportamento di più individui messo in atto reciprocamente secondo il suo contenuto di senso e orientato in conformità»,<sup>16</sup> il quale dà vita alla corrispondente forma di entità collettiva (comunità o gruppo sociale).

Ricapitolando: tutti gli individui vivono ed esprimono la propria individualità in relazione con gli altri e ciascuna relazione comporta la nascita di un'entità collettiva, nella quale il singolo individuo esprime se stesso; perciò le esigenze e i conseguenti diritti di ogni gruppo o collettività corrispondono alle esigenze, ai bisogni e ai diritti di ciascun individuo riferiti a

<sup>14</sup> *ibidem*, p. 59.

<sup>15</sup> Cf. LEFORT, C. (1981): *L'invention démocratique*. Paris: Fayard; in cui l'autore mette in evidenza come tutti i diritti dell'individuo siano in sostanza *diritti dei rapporti tra gli individui*, finalizzati a *mettere in rapporto tra loro gli individui*, come precisa Dominique Rousseau (ROUSSEAU, D.: «La philosophie du droit». In: H. GIORDAN, *op. cit.*, pp. 79-85).

<sup>16</sup> Cf. WEBER, M. (1981): *Economia e società*. Vol. I. Milano: Edizioni di Comunità, pp. 23-26.

ciascuna determinata relazione sociale ed a ciascuna corrispondente collettività. Quindi non soltanto non esiste contrasto tra dimensione collettiva e dimensione individuale, ma neppure può esserci il rischio che le esigenze della collettività soffochino quelle del singolo individuo: la singola persona fa parte di più entità collettive e ciascuna di queste è una parte del singolo individuo!

Se ne deduce che l'individuo viene pienamente rispettato soltanto se si tiene conto delle relazioni di cui è protagonista e delle collettività nelle quali si esprime.

## 5. IL PREGIUDIZIO DELLA COMUNICAZIONE

Accanto alle tre formulazioni sopra esaminate, è ricorrente anche un quarto argomento: quello secondo il quale la promozione dell'utilizzo in ogni ambito delle lingue minorizzate sarebbe inutile, in quanto normalmente il numero dei loro locutori è limitato e le esigenze di comunicare con la globalità del pianeta vengono soddisfatte soltanto utilizzando le lingue maggioritarie più forti, in primo luogo inglese e spagnolo, e dannoso, perché fornisce una visione del mondo limitata e particolaristica. In questa idea è possibile ritrovare echi degli altri pregiudizi già affrontati.<sup>17</sup>

Capita spesso di sentire ripetere più volte e di leggerlo anche sui giornali a firma di eminenti e rispettati intellettuali che, in particolare per quanto riguarda l'istruzione, in epoca di globalizzazione della comunicazione l'insegnamento della *lingua propria*<sup>18</sup> è uno spreco di tempo e di risorse.<sup>19</sup> Meglio sarebbe —si aggiunge collegando «in negativo» le due questioni— impegnarsi nell'insegnamento delle lingue straniere.<sup>20</sup> Un'affermazione di principio che, per la parte relativa alla promozione ed all'insegnamento delle lingue straniere, è del tutto condivisibile, mentre ciò che non convince affatto è l'accostamento automatico della mancata promozione del pluralismo linguistico all'insegnamento delle lingue maggioritarie forti.

Questo vale in particolare per l'Italia, dove a proposito di apprendimento delle lingue straniere forti ed adatte alla comunicazione globale, il confronto con la realtà offre uno spettacolo paradossale: come è noto sono ben pochi gli italiani ad avere una buona conoscenza di almeno un altro idioma maggioritario, la quale se esiste non deriva certo

<sup>17</sup> Soprattutto il presunto confronto-scontro teorico tra universale e particolare.

<sup>18</sup> In questo modo nella Costituzione spagnola e di conseguenza in tutta la legislazione dello Stato e delle Comunità autonome vengono definite le lingue diverse dallo spagnolo storicamente e tradizionalmente parlate nel territorio. È significativo che proprio l'utilizzo dell'aggettivo *propria* a proposito della lingua friulana, definita *una delle lingue proprie della regione*, fu uno dei motivi per i quali il primo testo della Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia sulla tutela della lingua e della cultura friulane venne rinviato dal Governo al Consiglio regionale (Cf. COMMISSARIATO del GOVERNO nella Regione Friuli-Venezia Giulia: *Telegramma a mano urgente*. Trieste, 8 novembre 1995).

<sup>19</sup> Con questi toni era stata accolta in Italia la notizia dell'entrata in vigore della più recente *Legge di normalizzazione linguistica della Catalogna*, dispositivo legislativo dedicato all'aggiornamento della politica linguistica della Comunità autonoma catalana approvato dal Parlamento regionale il 30 dicembre 1997.

<sup>20</sup> Cf. GARLINI, A.: «Meglio l'inglese». *Messaggero Veneto*, anno 57, n. 25 (venerdì 1° febbraio 2002). Si tratta di un editoriale il cui autore si schiera contro l'insegnamento del friulano e delle altre lingue proprie del Friuli-Venezia Giulia, facendo proprie le argomentazioni presentate d'un piccolo gruppo di insegnanti secondo i quali l'insegnamento delle lingue locali «toglierebbe spazio alle altre lingue» e «sarebbe da ostacolo ad un apprendimento migliore dell'italiano».

dall'esperienza scolastica, in cui l'insegnamento delle lingue straniere ha (o quanto meno ha avuto, fino a tempi recenti) una presenza formale e soprattutto sostanziale ancora limitata. Ciò significa che in Italia alla forte chiusura nei confronti delle lingue proprie corrisponde un analogo atteggiamento nei confronti di quelle straniere. Ciò è ancor più evidente confrontando la realtà del nostro paese con quella dei Paesi Bassi e della Spagna,<sup>21</sup> dove si manifesta una forte attenzione sia nei confronti del pluralismo linguistico interno, sia verso l'insegnamento delle lingue straniere, e della Francia, nella quale invece l'atteggiamento diffuso nei confronti degli idiomi alloglotti tradizionalmente usati nel territorio della *République* converge con il tradizionale sciovinismo linguistico verso l'esterno.<sup>22</sup>

La comparazione tra le diverse situazioni fa sorgere spontaneamente la domanda «Dove risiedono particolarismo e provincialismo? Nelle posizioni favorevoli al pluralismo linguistico (a tutto tondo) o in quelle per le quali è importante soltanto la conoscenza della lingua di stato e (forse?) di altre lingue maggioritarie?». Altrettanto spontanea e logica la risposta...

Questo, poi, vale in particolare per l'Italia e per la sua lingua. L'italiano, se paragonato a francese e tedesco e ancor più rispetto a spagnolo ed inglese, è una lingua piccola e debole, sicuramente minoritaria per quanto riguarda il numero dei suoi locutori nel mondo. Se l'insegnamento *delle* e *nelle* lingue minorizzate ed il loro utilizzo in ogni ambito della vita pubblica e quindi della comunicazione è considerato uno spreco di tempo e di risorse, lo stesso si potrebbe dire, sulla medesima base logica, per l'italiano: in Italia si parli, si scriva, si legga e si produca comunicazione ed arte soltanto in inglese, così si è più «aperti verso il mondo» e si risparmiano tempo e risorse... Quanti degli eminenti intellettuali nostrani sottoscriverebbero questo ragionamento, che è poi il loro nei confronti delle lingue di minoranza, applicato al caso dell'italiano?

La posizione di quanti all'interno degli stati europei sono favorevoli al riconoscimento ed alla promozione del pluralismo linguistico non esclude affatto l'attenzione nei confronti delle esigenze della comunicazione globale, ma anzi la comprende.

In primo luogo come atteggiamento «filosofico»: poco sopra ci si riferisce, non a caso, a pluralismo linguistico a tutto tondo, cioè ad una posizione di naturale apertura nei confronti della pluralità degli strumenti linguistici con cui comunicare e comunicarsi, la quale coincide con un approccio positivo verso il pluralismo culturale, cioè la multiculturalità di cui oggi

<sup>21</sup> In merito alla realtà dello stato spagnolo, in cui a livello regionale sono lingue co-ufficiali anche *catalano* (in Catalogna, Isole Baleari, Comunità di Valencia, dove il riconoscimento va al *valenciano*, variante locale del catalano), *basco* (nel Paese Basco e in Navarra), *galiziano* (in Galizia) e *aranese* (una variante locale dell'occitano parlato in una valle pirenaica della Catalogna) e forme di riconoscimento e tutela, in quanto *idiomi propri*, vanno anche ai dialetti o lingue regionali *asturiano* e *aragonese*, si è già riferito, seppur sinteticamente nelle note precedenti. Per quanto riguarda i Paesi Bassi, in cui è presente la minoranza etnico-linguistica frisone, va detto che nella provincia della Frisia, dove questa comunità vive, il riconoscimento e la tutela del *frysk* è in vigore già da decenni e dal 1980 un regolamento ne ha reso obbligatorio l'insegnamento nelle scuole elementari. Inoltre la firma e la ratifica della *Carta europea delle lingue minoritarie e regionali* da parte del Regno olandese ha potenziato l'azione a favore del *frysk*. Da notare che nella ratifica i Paesi Bassi si impegnano ad applicare la convenzione del Consiglio d'Europa anche ai dialetti basso-sassoni, all'yiddish e al romanes. A proposito dei Paesi Bassi, però, è stato recentemente rilevato che alle buone intenzioni manifestate dal governo dell'Aia nel firmare e ratificare la *Carta europea* non hanno fatto seguito effettivi provvedimenti concreti.

<sup>22</sup> Il principale ostacolo a qualsiasi azione favorevole alla tutela delle lingue minoritarie dello stato francese risiede nell'articolo 2 della Costituzione francese, per la quale «Il francese è la lingua della Francia». Perciò la Francia non è ancora riuscita a «cessare di essere l'ultimo Paese d'Europa a negare alle sue componenti i diritti culturali elementari, riconosciuti nelle convenzioni da essa stessa firmate», come auspicava François Mitterand nel suo celebre discorso pronunciato nella località bretone di Lorient il 14 marzo 1981.

molto si parla. La sintetica comparazione tra realtà europee sopra ricordata dimostra come apprezzare, capire e valorizzare la diversità «interna» aiuta ad essere aperti nei confronti della diversità «esterna», nonché a disporre della mentalità e degli strumenti linguistici per affrontare la comunicazione globale.

Dal punto di vista della didattica questa posizione si traduce in un'istruzione trilingue, secondo lo schema *lingua propria – lingua maggioritaria dello stato – altra lingua maggioritaria di più vasta diffusione*, la quale deve essere in grado di permettere un utilizzo completo in ogni ambito di ciascun idioma, senza attribuzioni aprioristiche di ambiti delimitati (per la serie: «la lingua locale per qualche filastrocca, quella maggioritaria per le cose abbastanza serie e l'inglese per quelle ancora più importanti, moderne e innovative»).<sup>23</sup> L'obiettivo è la realizzazione di una situazione paritaria di partenza tra i tre strumenti linguistici, tutti adeguatamente conosciuti ed utilizzabili in ogni settore della vita quotidiana, nella quale ciascun individuo possa scegliere in modo realmente libero quale lingua utilizzare, cioè in modo da far dipendere tale scelta esclusivamente dalle conoscenze linguistiche dei propri interlocutori. Un'educazione plurilingue a tutto tondo oltre ad essere più adeguata alle esigenze della comunicazione globale dal punto di vista filosofico, come si è visto, risulta esserlo anche dal punto di vista didattico, sia perché introduce e promuove una visione pluralista che di per sé stimola l'apprendimento e l'utilizzo di più idiomi, considerando il bilinguismo di partenza degli allievi come un valore positivo e non come un ostacolo, sia perché, come è stato messo in luce da studiosi di diverse discipline,<sup>24</sup> una persona che usa ed impara ad usare più lingue contemporaneamente è più predisposta ad apprenderne e ad adoperarne una terza, una quarta..., soprattutto se in tenera o giovane età.

Al diffuso modello educativo del passato,<sup>25</sup> purtroppo ancora in uso, per il quale, ad esempio, vengono utilizzate espressioni della lingua locale esclusivamente allo scopo di favorire l'apprendimento della lingua maggioritaria con la particolarità di far passare il messaggio che la conoscenza della lingua propria è un disvalore ed un ostacolo ad esso e più in generale alla comunicazione e che questa nella gerarchia delle lingue occupa il posto più basso,<sup>26</sup> ne viene contrapposto un altro. Esso si caratterizza, oltre che per l'abbattimento della gerarchia delle lingue e per l'insegnamento almeno della e nella lingua propria e della e nella lingua maggioritaria dello stato unitamente a quello di una lingua straniera, per valorizzare il bilinguismo di partenza e soprattutto la conoscenza familiare della lingua propria come risorsa. In particolare per insegnare l'inglese o un'altra lingua maggioritaria «forte», attraverso un efficace metodo comparativo in positivo (ad esempio partire dai plurali sigmatici del sardo, del friulano o dell'occitano per insegnare l'inglese o lo spagnolo, che presentano la medesima caratteristica, oppure confrontare i vocaboli delle varie espressioni

<sup>23</sup> Cf. PERINI, N. (1990): *Scuola, lingue e culture locali* (Atti del convegno, Codroipo 4-5 settembre 1987). Fagagna, p. 149 e CANCIANI, D.; PIERRE, S. DE LA (1993): *Le ragioni di babel*. Milano: Angeli, pp. 21-24 e 28-31.

<sup>24</sup> Cf. FABBRO, F. (1996): *Il cervello bilingue*. Roma: Astrolabio.

<sup>25</sup> Emblematica, come elemento repressivo, la pratica del *signe*, odiosa sanzione applicata agli allievi delle scuole francesi del secolo scorso (proprio quando F. Mistral riceveva il Premio Nobel per una composizione in occitano) che venivano sorpresi dall'insegnante ad usare la propria lingua (bretone, basco, catalano, occitano...) nella scuola, i quali ricevevano un distintivo che ne certificava la colpevolezza di questo atto. Oppure, in ambito didattico, la pratica diffusa fra gli insegnanti in molte scuole materne ed elementari della Sardegna, del Friuli, delle valli occitane del Piemonte... di partire dalle espressioni proprie usate dai bambini in famiglia per mostrare loro quanto siano «scorrette» (per forza, sono qualcosa di totalmente altro...) rispetto all'italiano e quindi sanzionarne di fatto l'uso allo scopo di introdurre lo studio e l'utilizzo della lingua maggioritaria.

<sup>26</sup> Cf. D. CANCIANI e S. DE LA PIERRE, *op. cit.*, pp. 24 e seguenti.

linguistiche individuandone le affinità o le divergenze sul piano fonetico e soprattutto etimologico e semantico per favorirne l'acquisizione...).

Tutto ciò viene messo in evidenza in maniera sintetica —non è questa la sede per approfondire modalità, forme e caratteristiche dell'educazione plurilingue— allo scopo di dimostrare l'infondatezza dell'idea secondo la quale il riconoscimento ufficiale, la promozione e l'utilizzo in ogni ambito sarebbero in conflitto con le esigenze della comunicazione globale, nonché la fragilità e la contraddittorietà delle argomentazioni presentate a questo riguardo. Promuovere l'utilizzo delle lingue minorizzate in ogni ambito non soltanto non è in contrasto con l'apertura nei confronti della comunicazione globale e delle lingue straniere forti, ma anzi coincide con essa e la favorisce, sia sotto il profilo filosofico e culturale, sia dal punto di vista didattico e pratico.

Nello schema trilingue, chiuso il discorso riguardante l'apprendimento delle lingue maggioritarie straniere e ribadita l'importanza dell'insegnamento della e nella lingua propria a tutti i livelli, evidentemente ha il suo peso tanto come disciplina di studio quanto come idioma veicolare anche la lingua maggioritaria dello stato. L'obiettivo è e resta quello di fornire più lingue da utilizzare per comunicare e «comunicarsi» al meglio, non quello di attribuire un ruolo, una posizione o un ambito predeterminati a ciascun idioma.

Per la persona la cui lingua madre è un idioma minorizzato è vantaggioso conoscere ed usare «come lingua» sia quella propria, sia quella maggioritaria dello stato, sia quella straniera più adatta alla comunicazione globale. Lo stesso vale per il cittadino che appartiene alla comunità linguistica maggioritaria dello stato e vive in una regione in cui la lingua propria è diversa dalla sua: la necessità di esprimere se stesso, cioè di comunicarsi, e di comunicare trova adeguata risposta nell'utilizzo della propria lingua madre, in quanto tale oltre che in quanto lingua dello stato, di quella straniera e di quella locale, per potersi relazionare meglio con le persone con le quali vive tutti i giorni. Senza andare troppo lontano geograficamente, e senza approfondire il dettaglio degli aspetti organizzativi e didattici della questione, è evidente che, in una situazione in cui il pluralismo linguistico è riconosciuto come ad esempio quella della provincia di Bolzano, per il cittadino italiano di madrelingua tedesca o ladina è vantaggioso conoscere la lingua italiana per rapportarsi con la maggioranza dei cittadini dell'intero stato nonché con quelli di lingua italiana (i suoi «vicini di casa») residenti in Sud Tirolo, almeno quanto lo è per questi ultimi conoscere il tedesco e il ladino per comunicare meglio con germanofoni e ladini. Gli uni e gli altri dispongono così, a livello locale, di almeno due lingue, e talvolta anche di tre, e quindi di altrettante possibilità ed opzioni comunicative.<sup>27</sup>

È utile ribadire che, in generale, è importante conoscere e poter usare più lingue possibili e che, in particolare, la conoscenza della lingua propria nei termini di capacità di suo utilizzo in ogni ambito non soltanto non esclude l'acquisizione e l'uso della lingua maggioritaria dello stato e di altre lingue straniere, ma anzi la agevola e la incoraggia, così come è un vantaggio per la comunicazione in tutte le sue forme.

## 6. NATURA IDEOLOGICA DI LUOGHI COMUNI E PREGIUDIZI TEORICI

La messa in luce dell'infondatezza tanto dei contrasti teorici tra i concetti-chiave quanto del pregiudizio della comunicazione sopra riportati permette di smascherare anche la loro natura

<sup>27</sup> A proposito di Sud Tirolo, sono sempre di grande attualità le idee a proposito di plurilinguismo, multietnicità, convivenza pacifica e cittadinanza espresse da Alexander Langer: Cf. ad esempio LANGER, A. (1989): «Dalla politica del confronto alla cultura della convivenza». *La Battana. Rivista trimestrale di cultura* [Rijeka-Fiume] 93/94 (anno XXVI): 63-68, e più in generale LANGER, A. (1995): *La scelta della convivenza*. Roma: E/o.

sostanzialmente ideologica, già almeno parzialmente evidenziata nei citati luoghi comuni generici della «minaccia all'unità» dello stato e della presunta antistoricità della tutela.

Il linguaggio politico contempla due differenti nozioni di ideologia. La prima attribuisce ad essa un significato più generale di schema per l'analisi del processo storico al fine di controllarlo ed orientarlo e di progetto politico articolato in interpretazione ed elaborazione. In questo senso una definizione sintetica ed efficace è la seguente: «forma che assume il pensiero politico attivo e il sistema concettuale che rende possibile la convergenza di pensiero indispensabile alla coesione della sua azione».<sup>28</sup> La seconda nozione, più specifica, è quella introdotta nel linguaggio filosofico e politico da Marx e Engels. Ideologia significa, in questo caso, mistificazione, falsa coscienza, diffusa rappresentazione della realtà, mascherata e distorta con lo scopo di legittimare e rafforzare il potere costituito, dal quale essa deriva, producendo consenso a suo favore. Tutti i pregiudizi teorici sopra riportati (compreso cioè quello che considera come necessariamente e naturalmente in conflitto pluralismo linguistico e esigenze della comunicazione globale, posti alla base delle posizioni contrarie al riconoscimento ed alla valorizzazione del pluralismo linguistico), una volta manifestate la pretestuosità e l'infondatezza, mostrano la loro natura ideologica, sia perché sono subordinati allo schema teorico una (sola e unica) lingua-una (sola e unica) nazione-uno (solo e unico) stato, sia perché questa interpretazione della realtà è mistificatoria e finalizzata al rafforzamento del potere costituito (quello dello stato burocratico e accentratamente moderno e contemporaneo, come evidenziato da Mario Albertini),<sup>29</sup> alla creazione del consenso a suo favore ed agli interessi forti ad esso legati.

Per quanto riguarda il primo significato di ideologia, l'elemento comune di queste posizioni, spesso espresse come autentici dogmi, avverse all'approvazione e alla messa in atto da parte delle istituzioni di provvedimenti a favore del riconoscimento e della valorizzazione del pluralismo, è il riferimento esplicito o implicito all'idea di nazione, così come è stato elaborato a partire dalla fine del XVIII secolo. Con la Rivoluzione francese viene meno il principio di sovranità assoluta del re per diritto divino e il suo posto è preso da quello della sovranità del popolo. Il risultato è una nuova concezione dello stato, basata sul principio democratico e su quello nazionale. Il popolo sovrano è infatti tale soltanto se si riconosce come nazione e ciò è evidente già nella Costituzione francese del 1791.<sup>30</sup> Sovranità popolare e idea di nazione diventano così complementari e quest'ultima, poiché è il popolo «cosciente di essere nazione» a esprimere la propria sovranità, è ritenuta funzionale all'affermazione della prima. Nel definire i contenuti dell'idea di nazione e quindi i criteri in base ai quali il popolo può definirsi tale, l'aspetto linguistico ha assunto un valore di primo piano.

La tradizione politologica europea, infatti, con riferimento sia alla scuola di pensiero che considera quello nazionale un fatto oggettivo e naturale,<sup>31</sup> sia a quella che privilegia gli aspetti «soggettività» e «volontà»,<sup>32</sup> attribuisce alla lingua, che è una sola ed è quella nazionale, un

<sup>28</sup> Cf. LEVI, L. (1995): *Letture su stato nazionale e nazionalismo*. Torino: Celid, p. 8.

<sup>29</sup> Cf. in generale ALBERTINI, M. (1960): *Lo stato nazionale*. Milano: Giuffrè.

<sup>30</sup> Cf. SALVI, S. (1996): *L'Italia non esiste*. Firenze: Camunia, p. 70.

<sup>31</sup> Cf. le citazioni di Herder e Fichte, autore dei famosi *Discorsi alla nazione tedesca*, contenute in S. SALVI, *op. cit.*, p. 71.

<sup>32</sup> Per quanto riguarda l'importanza della lingua nel modello teorico soggettivista e volontaristico, cf. sopra nota 3, in particolare sulla contraddittorietà delle affermazioni di Ernest Renan in merito all'assenza nella Francia rivoluzionaria e in quella a lui contemporanea di imposizioni circa l'uso della lingua. Cf. in generale RENAN, E.

ruolo fondamentale, individuando uno stretto collegamento tra l'unità e l'unicità della lingua, l'unità del popolo che si riconosce come nazione e l'unità e l'unitarietà dello stato.

La funzione dell'idioma maggioritario considerato lingua nazionale non è soltanto teorica, ma anche pratica. L'evoluzione storica dello stato nazionale, sorto e cresciuto con lo scopo di allargare e unificare territori in modo da raggiungere dimensioni adeguate, «nazionali» appunto, all'assorbimento della nascente produzione industriale, ha bisogno di una sola lingua, che diventi comune a tutte le popolazioni, in modo tale che queste siano in grado di utilizzarla nei rapporti con lo stato e con le merci prodotte. L'omogeneità linguistica è condizione fondamentale anche per le attività militari (altro ambito in cui lo stato nazionale è cresciuto e si è affermato tra Ottocento e Novecento, tra conflitti di dimensioni europee e mondiali e guerre coloniali): i soldati devono conoscere la lingua nella quale sono impartiti gli ordini dei superiori. Pertanto l'omogeneità linguistica e culturale per il nuovo modello di stato unitario, burocratico e accentrativo è nel contempo presupposto ideale, obiettivo strategico e strumento operativo.

La natura ideologica delle posizioni contrarie alla tutela delle lingue di minoranza non è tale soltanto perché è collegata al nazionalismo, inteso come schema interpretativo della realtà per il quale monolinguismo e idea di nazione sono valori assoluti posti al centro del pensiero e dell'azione concreta, di cui è effetto la nascita e lo sviluppo dello stato nazionale, ma anche secondo un altro punto di vista. Ciò infatti vale anche in senso marxiano, in quanto l'idea di nazione e la connessione una lingua – una nazione – uno stato hanno caratteristiche di mistificazione, falsa coscienza, rappresentazione distorta della realtà con finalità di legittimazione e rafforzamento del potere costituito. Attribuire a una sola lingua, patrimonio forse di una maggioranza ma sicuramente non della totalità dei cittadini di uno stato, la valenza di idioma nazionale, unico per tutti è di per sé una mistificazione, una lettura parziale della realtà. Lo stesso vale per le altre realtà definite «nazionali», cioè storia, cultura, tradizioni e territorio, che non sono autonomamente concepite come patrimonio comune, ma lo diventano se la situazione di potere le collega e attribuisce ad esse questo valore.

Come sottolinea Mario Albertini,<sup>33</sup> non sarebbe l'idea di nazione a fondare e rafforzare lo stato nazionale, ma il contrario. Una particolare forma di stato, quello accentrativo e burocratico, si avvale del concetto di nazione per giustificare e rafforzare il proprio potere e fa ciò utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione: burocrazia, istruzione, leva militare, riti, miti e feste nazionali. In nome della nazione, tutte le esperienze del singolo individuo vengono ricondotte allo stato. Unicità e unità linguistica, di per sé collegate all'idea di nazione, rappresentano uno degli aspetti della vita quotidiana che riconducono l'individuo alla collettività e allo stato, di cui, parlando la lingua «nazionale» il cittadino si sente parte e nei cui confronti assume un atteggiamento di fedeltà e sottomissione. La lingua unica, oltre ad essere un fondamento teorico e uno strumento pratico assume anche un valore simbolico forte, identifica, in quanto «nazionale», individuo e stato.

Si può inoltre affermare che le posizioni contrarie alla tutela delle lingue di minoranze sopra considerate hanno una natura ideologica in questo secondo senso anche perché esse stesse rappresentano distorsioni e forzature della realtà finalizzate a rafforzare la realtà esistente e la situazione di potere esistente.

Soltanto in nome dell'idea di nazione come fondamento dello stato è possibile sostenere posizioni che la logica dimostra quanto meno fragili e la realtà presenta come

(1993): *Che cos'è la nazione?*. Roma: Donzelli. In particolare sulla questione della lingua, cf. L. LEVI, *op. cit.* p. 20 e E. RENAN, «Che cos'è la nazione?», in L. LEVI, *op. cit.*, p. 99.

<sup>33</sup> Cf. M. ALBERTINI, *op. cit.* e M. ALBERTINI, «Lo stato nazionale», in L. LEVI, *op. cit.*, pp. 146-158.

tendenzialmente antidemocratiche. Tuttavia, con i mutamenti in corso della situazione internazionale, queste posizioni si sono indebolite. Da più punti di vista la dimensione dello stato-nazione appare inadeguata ad affrontare il quadro economico, politico, sociale e culturale che si è evoluto su scala mondiale nel secondo dopoguerra e in particolare a partire dagli anni Settanta con il processo di distensione e dopo il 1989 con la fine della guerra fredda. I confini chiusi, la centralizzazione del potere statale e la stessa concezione nazionalista dello stato non bastano più e non è più necessario l'armamentario ideologico che li sosteneva. Per questo è stato possibile affrontare in questi anni, negli stati europei, la questione-minoranze. Per questo si è riusciti quanto meno a cominciare a farlo anche in Italia.<sup>34</sup>

## 7. CONCLUSIONE: LE BUONE RAGIONI DELLA TUTELA DELLE LINGUE MINORITARIE

Una volta preso atto della rigidità concettuale sulla quale si fondano le posizioni contrarie alla tutela delle lingue minoritarie, della natura ideologica e pregiudiziale delle formulazioni teoriche che stanno alla base di questi atteggiamenti negativi e della loro dimostrata infondatezza ed incoerenza, è possibile rovesciare le tre presunte antinomie prese in esame (tra *universale* e *differenza*, tra *eguaglianza* e *diversità* e tra *individuo* e *collettività*) e trovare nella loro inconsistenza teorica almeno tre buone ragioni a favore della tutela e del riconoscimento ufficiale delle lingue minoritarie.

L'universale, come è stato rilevato, è il prodotto dei diversi particolari e delle molteplici differenze, le quali definiscono la realtà umana come una e differenziata sotto più punti di vista ed in particolare sotto il profilo linguistico e culturale. Pertanto è possibile affermare che la valorizzazione di ciascuna delle differenze in cui la realtà umana è articolata consiste nella promozione dell'intero universale, che non è più tale se perde anche soltanto una delle sue componenti. Le lingue e le culture, così come le opere d'arte, i monumenti o le specie animali e vegetali, fanno parte del patrimonio dell'intera umanità. La ragione per la quale si afferma giustamente che, nonostante lo strapotere dell'inglese, o più correttamente dell'*International English*, è necessario mantenere e promuovere l'uso in ogni ambito delle altre lingue maggioritarie e dal grande prestigio culturale che però, per quanto concerne il numero di locutori nel mondo, sono di media potenza (come ad esempio l'italiano),<sup>35</sup> è altrettanto valida a favore dell'uso in ogni ambito ed in ogni forma di comunicazione del sardo, del catalano, del friulano, del gallese, del basco... (soltanto per rimanere entro l'orizzonte europeo).

Se il superamento del primo presunto contrasto teorico affrontato offre valide motivazioni per la promozione del pluralismo linguistico soprattutto dal punto di vista culturale, l'inveramento delle successive ipotizzate antinomie permette di affrontare l'uso delle lingue come fatto giuridico e politico. A questo riguardo va precisato che la situazione minoritaria (qualsiasi essa sia) non è tale in sé e per sé e non dipende in maniera determinante

<sup>34</sup> Il riferimento è alla legislazione sulle minoranze che è stata approvata negli ultimi anni e che, pur tra limitazioni e ostacoli, sta trovando applicazione in Italia. Cf. REPUBBLICA ITALIANA, Legge 15 dicembre 1999, n. 482, *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*, in G.U. n. 297 del 20 dicembre 1999; REPUBBLICA ITALIANA, Legge 23 febbraio 2001, n. 38, *Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia*, G. U. n. 56 dell'8 marzo 2001; e REPUBBLICA ITALIANA, Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, *Regolamento di attuazione della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*, in G.U. n. 213 del 13 settembre 2001.

<sup>35</sup> Cf. sopra in *Il pregiudizio della comunicazione*.

dal limitato numero dei componenti la comunità minoritaria, né dalla specificità del comportamento sociale che la definisce (uso della lingua, culto religioso, caratteristiche culturali). Essa è piuttosto l'effetto dell'atteggiamento di ostilità palese o nascosta mantenuto dalla maggioranza nei confronti di tale specificità e delle persone che tale specificità fanno propria, unitamente al grado di percezione da parte dei componenti la minoranza tanto delle proprie peculiarità quanto delle forme di discriminazione subite.<sup>36</sup>

L'espressione «minorizzate» applicata alle lingue, alle culture, alle religioni, alle comunità ed alle persone che si trovano in questa situazione esprime in modo più chiaro il senso e le ragioni di ogni realtà minoritaria, che è tale non oggettivamente, ma per effetto dell'azione ostile o dell'inazione della maggioranza. Lo stato nazionale, che fa proprie le peculiarità linguistiche e culturali della maggioranza dei suoi cittadini e le impone con tutti gli strumenti di cui dispone anche a quanti entro i suoi confini hanno caratteristiche diverse, allo scopo di giustificare la sua esistenza e perpetuare il proprio potere, è in quanto tale il principale «creatore di minoranze».<sup>37</sup> Pertanto, egualanza è «qualcosa» di ben diverso da omogeneità.

Limitarsi ad un'interpretazione formale di un principio fondamentale di questa portata —l'egualanza, appunto— significa travisarlo e fare un cattivo servizio alla causa della democrazia, alla quale a parole si fa riferimento. Eguaglianza sostanziale e garanzie istituzionali precise alla libertà di lingua, come si è visto, sono rispettivamente l'obiettivo e gli strumenti, in questo ambito, di uno stato democratico veramente tale. Analogamente, ritenere che la libertà di lingua può essere garantita senza l'intervento attivo delle istituzioni, il quale essenzialmente consiste nel riconoscimento e nell'uso ufficiale (istruzione, pubblica amministrazione, media) delle lingue tradizionalmente usate in un determinato territorio, significa riferirsi ad un'interpretazione formale e quindi distorta del principio di libertà.

Si ritiene —a torto, considerando le riflessioni fatte a questo proposito— che l'azione delle istituzioni a favore delle minoranze —cioè in ultima analisi a favore dei bisogni e dei diritti degli individui che fanno parte delle comunità minorizzate— sono lesive dei diritti dei singoli cittadini ed in particolare di quanti, tra questi, appartengono alla maggioranza. Se proprio deve esserci incompatibilità tra collettività e individuo, essa si verifica, in assenza di regole e azioni di tutela delle minoranze, a danno del singolo individuo che usa una lingua minorizzata, vi si riconosce ed è pertanto a sua volta minorizzato: egli subisce in questo modo le limitazioni alla propria individualità messe in atto dalla collettività organizzata sulla base dei valori linguistici e culturali maggioritari.

Risulta evidente, a questo punto, come il riconoscimento del pluralismo linguistico sia un aspetto non secondario di una democrazia vera, reale e sostanziale, nella quale c'è spazio per

<sup>36</sup> Cf. SALVI, S. (1973): *Le nazioni proibite*. Firenze: Valecchi, p. 12.

<sup>37</sup> In questo senso si spiega il significato della frase «non esistono le minoranze in sé, bensì esse si definiscono soltanto strutturalmente» contenuta nel contributo di Erik Allardt a H. GIORDAN, *op. cit.*, p. 12.

Queste considerazioni, inoltre, si ricollegano a quanto scritto, ad esempio, da Werner Kaegi, che in riferimento alla concezione volontaristica della nazione espressa da E. Renan, mostrando evidenti dubbi circa i tempi e le modalità di accertamento della stessa «volontà», afferma in sostanza che la formazione delle nazioni non è mai il frutto di una volontà democratica. Analoga per molti versi l'opinione di Sergio Salvi, che rimprovera allo stato francese di essere stato, dalla Rivoluzione in avanti, «il responsabile politico e storico della diffusione nel mondo dell'aberrante concetto statalistico di nazione», la quale ben si accoppia con l'accusa di Lewis B. Namier, per il quale la Rivoluzione segnò «il sorgere attivo del nazionalismo moderno con alcune delle sue pericolose caratteristiche: quella di movimento di massa accentratore e livellatore, dinamico e spietato, affine per natura all'orda», ed è storicamente dannosa la convinzione che la nazione sia il fondamento dello stato e che quella e questo debbano coincidere per forza. Cf., al riguardo, KAEGI, W. (1960): «L'origine delle nazioni (1942)». In: *Meditazioni storiche*. Bari: Laterza, pp. 91-111; S. SALVI, *op. cit.*, p. X; NAMIER, L.B. (1957): *La rivoluzione degli intellettuali e altri saggi sull'Ottocento europeo*. Torino: Einaudi, p. 179.

l'affermazione positiva del diritto alla lingua, che si articola in una pluralità di complementari esigenze in generale definita collettivamente «diritti linguistici».<sup>38</sup> Si capisce altresì come mai in Europa questi principi siano affermati e spesso anche applicati a livello internazionale, statale e regionale.

Aspirare ad usare la propria lingua in ogni ambito ed in ogni forma di comunicazione, nei rapporti con le istituzioni, nei servizi, nei media e nelle scuole, nonché in relazione con il proprio territorio (utilizzando la toponomastica originaria), significa, per ogni individuo, voler vedere affermati fondamentali bisogni: di essere se stesso, di volere essere se stesso, di riconoscersi in un determinato gruppo, di esprimere in questo modo e a questo riguardo la propria opinione, di poter usufruire di tutta una serie di servizi in modo equo e quindi di non subire discriminazioni (palesi o occulte, sono tali comunque) sulla base delle proprie specificità linguistiche e culturali.

In sintesi, i diritti linguistici rientrano a pieno titolo nei diritti fondamentali dell'uomo e la loro tutela è uno dei compiti dello stato democratico contemporaneo. Lo sostengono «buone ragioni» di vario genere: filosofiche, culturali, giuridiche e politiche.

---

<sup>38</sup> Cf. la *Dichiarazione universale dei diritti linguistici* del Ciemen, disponibile anche in rete all'indirizzo web: <<http://www.linguistic-declaration.org>>.

